

ATTO N. DD 2881

DEL 24/07/2020

Rep. di struttura DD-SA0 N. 239

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
TUTELA FLORA E FAUNA

OGGETTO: Sospensione cautelare temporanea dell'esercizio della pesca nel tratto terminale del torrente Sangone.

IL DIRIGENTE

Rilevato che nei giorni appena trascorsi si è verificata una significativa moria di pesci nel torrente Sangone, in particolare nel tratto scorrente tra il ponte di corso Unione Sovietica e la passerella Turin Marathon in Comune di Torino;

Tenuto conto che l'evento riscontrato è da attribuirsi ad un inquinamento di natura biologica con effetti particolarmente incisivi stante la ridotta portata idrica stagionale che non consente un'adeguata autodepurazione delle acque;

Vista la lettera n. prot. 58582 del 22/07/2020 che l'ARPA Piemonte ha inteso inviare alla Città Metropolitana di Torino e ai Comuni rivieraschi del torrente Sangone, invitando nel contempo le autorità competenti a valutare l'opportunità di vietare temporaneamente alcune attività ludico ricreative e produttive che si svolgono in prossimità dell'acqua ovvero con l'utilizzo della stessa;

Considerato che le acque reflue urbane possono contenere sostanze organiche ed inorganiche pericolose per la salute pubblica e l'ambiente e, di conseguenza, debba ritenersi opportuno sospendere temporaneamente l'attività di pesca nel tratto del Sangone sotteso al punto d'origine dell'inquinamento;

Vista la L.R. 29/12/2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", ed in particolare l'articolo. 3, comma 3, dove viene demandata alle Province e conseguentemente alla Città Metropolitana, l'eventuale disposizione del divieto dell'esercizio della pesca su tutto o su parte degli ambienti acquatici di competenza qualora se ne accerti l'esigenza per sopravvenute condizioni ambientali, sentito il relativo Comitato Consultivo;

Ritenuto di poter derogare a quest'ultima disposizione normativa stante l'urgenza di tutela della salute di chi esercita l'attività alieutica e consuma il pesce catturato procedendo, in via cautelare, alla sospensione della pesca fino a data da destinarsi, in rapporto agli approfondimenti ed ai controlli che l'Agenzia Regionale per l'Ambiente dovrà effettuare sul tratto torrentizio in questione fintanto le acque non presentino caratteristiche biochimiche compatibili con i diversi usi antropici delle stesse;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;
- l'art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto metropolitano

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura della pesca a tutte le specie ittiche presenti nel tratto del torrente Sangone che intercorre dal ponte di strada Torino in Comune di Beinasco fino alla confluenza con il fiume Po, con effetto immediato e sino a data da destinarsi;

2. di rinviare a successivo atto la riapertura dell'attività alieutica nel tratto torrentizio in argomento, provvedimento da assumersi in ragione delle analisi biochimiche delle acque effettuate dagli organi competenti che attestino i livelli nella norma degli inquinanti attualmente presenti;

3. di trasmettere il presente atto alla Prefettura, ai Comuni interessati dal tratto del corso d'acqua in questione, al Comando della Polizia Metropolitana e all'ARPA Piemonte affinché procedano, per quanto di rispettiva competenza, alla dovuta pubblicizzazione della determinazione assunta e al controllo sul rispetto della stessa.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.



Città metropolitana di Torino

Avverso il presente atto può essere presentato:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:

. ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;

. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;

- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo:

. azione innanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria nei previsti termini di prescrizione dei diritti fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

AR/

Torino, 24/07/2020

IL DIRIGENTE (TUTELA FLORA E FAUNA)

Firmato digitalmente da Mario Lupo